



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Deliberazione 19/09/2014. Comune San Severo

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE del 19 settembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art.14 - quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO particolare l'art. 152 - Titolo II - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali del decreto legislativo n. 42 del 2004 che stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9, lettera e), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art.152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTA la nota in data 19 giugno 2013, con la quale la Regione Puglia relativamente alla richiesta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW nel Comune di San Severo FG - località Antonino da Piede ha sottoposto alla

delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso espresso in conferenza di servizi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

CONSIDERATO che il predetto parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia è pervenuto il 4 aprile 2013 ed è quindi successivo alla chiusura della conferenza di servizi svoltasi il 14 novembre 2012 e pertanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 14-quater, comma 1, L. n. 241/90;

CONSIDERATO che in data 16 luglio 2013 è stata indetta una riunione di coordinamento istruttorio presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della quale è stato particolarmente approfondito l'aspetto relativo all'esistenza dei presupposti di legge per procedere alla rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota in data 9 agosto 2013 con la quale il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il non accoglimento dell'istanza di rimessione, perché il dissenso della citata Soprintendenza è stato espresso fuori conferenza di servizi, in contrasto con il disposto di cui all'art. 14-quater, comma 1, legge n. 241/90;

VISTA la nota in data 20 dicembre 2013, con la quale la Regione Puglia, relativamente alla richiesta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW nel Comune di San Severo FG - località Antonino da Piede ha chiesto la rimessione al Consiglio dei Ministri, ai sensi della normativa sopra citata, per il dissenso emerso nella nuova conferenza di servizi del 10 dicembre 2013, da parte della Soprintendenza per i Beni, Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 23 gennaio 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermina, come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, come prima riportato, e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;

CONSIDERATO che in tale sede sono stati confermati i pareri favorevoli con prescrizioni espressi in conferenza di servizi dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto, dall'Ispettorato Puglia e Basilicata, dal Comune di San Severo, dall'Autorità di Bacino della Puglia, AM Comando III R.A., dal Comando Militare Esercito "Puglia", da A.SL Foggia, da ARPA Puglia, dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata Foggia da ENEL, mentre la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani, Foggia. ha confermato il dissenso già manifestato;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, assente in riunione, ha inoltrato una nota prot. 466 del 22 gennaio 2014, nella quale, indipendentemente dalla posizione favorevole assunta in conferenza di servizi, ha ritenuto opportuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota n. 970 del 23 gennaio 2014, richiamata integralmente nel corso della citata riunione di coordinamento, ha fatto presente che l'impianto in oggetto prevede la realizzazione di un'unica pala eolica in area non vincolata ma contermina a edifici monumentali e beni

tutelati sotto il profilo paesaggistico nella zona della. Capitanata, caratterizzata da uno sviluppo orizzontale, con radi e bassi edifici, ancora non interessata da impianti eolici, in cui l'aerogeneratore proposto determinerebbe la perdita dei valori paesaggistici esistenti;

CONSIDERATO altresì che la Ditta Energy Sistem services srl ha ribadito che l'area in cui ricade l'intervento non è stata individuata dalla Regione Puglia come "area non idonea all'insediamento di impianti eolici" e che la medesima area non è interessata da alcun vincolo di cui al D. 42/2004, né vi sono norme poste a tutela dei valori paesaggistici individuati dalla Soprintendenza da cui possa desumersi l'incompatibilità dell'impianto progettato con l'area interessata, ritenendo pertanto contraddittorio ed immotivato l'assunto contrasto dell'intervento con l'esigenza di tutela dei valori paesaggistici dell'area, proponendo da ultimo, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa, una soluzione progettuale contenente accorgimenti al progetto volti a ridurre ulteriormente l'impatto visivo dell'impianto nell'ambito del contesto in cui si va ad inserire;

CONSIDERATO che le predette soluzioni fornite dalla Ditta Energy Sistem services srl non sono state ritenute condivisibili dalla Soprintendenza, poiché non rispondenti alle esigenze della tutela paesaggistica, proponendo al riguardo, come unica soluzione per il superamento del dissenso, la delocalizzazione dell'impianto in altra area;

CONSIDERATO che la Provincia di Foggia ha ritenuto opportuno far presente che "l'impianto di cui trattasi di 0,90 141W ha dimensioni non trascurabili", in quanto, pur trattandosi di un unico aerogeneratore, il medesimo è pari a "circa 80 m. al mozzo e oltre 50 metri di diametro dell'area „spazzata; in ambito di valutazione di impatto ambientale tuffi impianti producono difficoltà in quanto non soggiacendo a tale procedura sfuggono alla conoscenza degli enti precedenti; pertanto è auspicabile che venga effettuata un'allenta e completa anagrafe in modo da poter valutare eventuali interferenze o cumulabilità di impatti";

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2014 ha ritenuto, su richiesta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla questione;

CONSIDERATO che l'11 giugno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione, in qualità di amministrazione precedente, alla decisione del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che [impianto, costituito da un solo aerogeneratore, sarebbe collocato in siti non oggetto di procedimento di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella ulteriore riunione dell'8 agosto 2014 ha "deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" di effettuare "una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia", nell'ambito di un "apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini";

CONSIDERATO pertanto che, in ossequio alla predetta delibera, si è svolto presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri l'incontro del 2 settembre 2014 al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate;

CONSIDERATO che il giorno 10 settembre 2014 si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare in Puglia, ivi compreso quello di cui alla presente delibera, per i quali le relative richieste di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio sono state rimesse alla deliberazione del Consiglio dei ministri all'esito delle rispettive conferenze di servizi. conclusesi con il dissenso espresso dagli uffici periferici del MIBACT;

CONSIDERATO altresì che in esito ai predetti incontri è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso; infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi peraltro ad area contermina come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

DELIBERA

- di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW nel Comune di San Severo FG - località Antonino da Piede.

Roma, lì 19 settembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri